

PROGETTO DI FATTIBILITA'

TECNICA ED ECONOMICA

INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO AGRICOLO
NEI COMUNI DI BASILIANO E MERETO DI TOMBA

ULTERIORE INTERVENTO

D - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

205

IL PROGETTISTA

ing. Stefano Bongiovanni

Redazione a cura
Servizio tecnico consorziale

3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	EMMISSIONE	26/11/2018	PDF	SB	GP
REV.N°	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

In relazione a quanto espressamente richiesto dal D.P.Reg. n° 0165/Pres. dd. 05/06/2003, regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, il progetto preliminare è composto anche da una relazione illustrativa del piano della sicurezza che contiene valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza.

Valutata la tipologia delle lavorazioni, la durata delle stesse e la presenza concomitante di più imprese, si prevede che il progetto definitivo-esecutivo comprenderà il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

La presente relazione, elaborata in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, contiene le prime indicazioni tecniche ed economiche che guideranno la successiva stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

AREA DI CANTIERE E SUA ORGANIZZAZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento dell'impianto irriguo ad aspersione mediante la posa di una rete tubata nelle zone attualmente non servite da alcun tipo di irrigazione. La cabina di pompaggio con derivazione della portata dal canale di San Vito è già esistente.

Inoltre, è prevista la realizzazione di un fosso della profondità di 0,50 metri per una lunghezza di circa 150 metri.

Per quanto riguarda la rete irrigua l'area di cantiere si svilupperà su poco più di un chilometro ed è perciò sottoposta principalmente ai rischi specifici derivanti dalle escavazioni.

I lavori dovranno essere svolti preservandosi dai pericoli crolli e scoscendimenti durante la fase di scavo, pericolo di caduta dall'alto, elettrico in caso di sottopasso a linee di alta e media tensione e di movimentazione dei mezzi di trasporto.

Non sono previste possibili trasmissioni di agenti inquinanti tranne il rumore dovuto all'utilizzo delle attrezzature e l'emissione di polveri in fase di scavo.

L'accessibilità delle aree interessate non comporta problemi sia in fase di esecuzione che in fase di manutenzione futura.

Dal punto di vista organizzativo, poiché il cantiere si esplica su un'area aperta, non si presentano grosse difficoltà per la preparazione del cantiere, salvo in corrispondenza dell'attraversamento di strade comunali dove sono generalmente presenti percorsi di utenze varie quali tubazioni di acquedotto, gas, linee aeree elettriche e telefoniche.

Prima dell'esecuzione dei lavori, andrà comunque verificata l'area di svolgimento dei lavori e verificata in dettaglio la posizione dei sottoservizi.

In particolare non si prevede la presenza contemporanea nel medesimo luogo di più imprese che possano interferire nello svolgimento delle varie lavorazioni.

ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Per la realizzazione dei lavori si prevede per lo più l'utilizzo di macchine operatrici e ciò comporta il rischio di investimento dovuto alla movimentazione sia delle macchine stesse, sia dei materiali spostati con il loro ausilio.

I principali rischi trasmessi dall'ambiente naturale agli addetti sono:

- rischi da traffico veicolare
- microclima

- infezione da microrganismi
- reti di servizi tecnici
- cedimenti del terreno
- sassi/pietrisco scagliati

I principali rischi trasmessi all'ambiente circostante sono:

- rischi di investimento
- caduta di personale esterno su scavi
- rumore disturbante per il vicinato
- emissioni di polveri nell'ambiente circostante
- esposizione a polveri e fibre minerali durante i lavori

Altri rischi generali derivanti dall'esecuzione dei lavori potranno essere:

- schiacciamento, stritolamento, urti, colpi
- la presenza di agenti biologici
- la presenza di agenti fisici dannosi
- la presenza di agenti chimici
- esposizione a polveri e fibre minerali durante i lavori
- elettrocuzione

Il personale da impiegarsi nelle operazioni dovrà essere adeguatamente istruito all'inizio della giornata sui compiti da eseguire e dovrà indossare gli opportuni D.P.I. a seconda delle operazioni da portare a termine.

Ad ogni caso i lavoratori dovranno essere informati ed istruiti sui rischi e dotati degli adeguati dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

L'area di cantiere andrà interdetta a qualsiasi persona estranea ai lavori.

Infine, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore dovrà presentare il proprio "Piano Operativo di Sicurezza" che andrà ad integrare e completare il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto in sede progettuale.

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI DI CANTIERE

Si elencano di seguito le responsabilità e le funzioni che tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell'opera saranno chiamate a svolgere al fine di garantire e attuare le misure di sicurezza necessarie.

POLITICA DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE

La politica messa in atto dal Committente prevede:

1. l'obbligo di attuare le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione le risorse necessarie;
2. l'obbligo di rendere edotti ed aggiornati gli appaltatori, i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, tra cui anche i lavoratori autonomi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e alle tecniche procedurali specifiche delle varie attività del cantiere.

Tale obbligo viene assolto fornendo il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

Responsabilità del committente

Sono previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

- a) organizzare il progetto onde ottenere che durante il suo sviluppo si tenga conto dei principi e misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;
- b) programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere così da consentire agli operatori costruttori di pianificare la realizzazione delle opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti;
- c) effettuare le relative nomine e designazioni dei coordinatori e le relative notifiche;
- d) individuare l'impresa appaltatrice e le relative imprese co-appaltatrici, fornitrici o esecutrici selezionandole da opportuni elenchi dai quali risulti la loro adeguatezza a ricoprire il ruolo ad esse affidato, ovvero stabilire in carico all'impresa appaltatrice il ruolo di affidatario (capogruppo) con le relative incombenze di coordinare e armonizzare i documenti per la sicurezza di tutte le imprese esecutrici e i loro relativi comportamenti.

Responsabilità del datore di lavoro-committente

Sono previste dalla legislazione vigente per gli interventi in unità operative nelle quali siano presenti o coinvolti lavoratori direttamente dipendenti dal datore di lavoro, e nelle quali lo stesso abbia affidato, come committente, un intervento con attività di lavoro ad altre imprese esecutrici con i loro lavoratori dipendenti o a lavoratori autonomi (tali attività sono tipiche degli interventi di manutenzione sulle strutture ed impianti di produzione in stabilimenti, palazzi uffici, istituti scolastici, infrastrutture di comunicazione, di trattamento acqua, gas, elettricità, ecc.).

In tali casi, la pianificazione della sicurezza per gli interventi deve essere elaborata all'interno delle misure di sicurezza dell'unità produttiva con opportune e specifiche indicazioni contenute nel documento di valutazione unità produttiva in appositi capitoli o appendici dedicati al reparto in cui è effettuato l'intervento, ed in particolare sono quelle di:

- a) organizzare l'attività prevista in modo che, durante il suo sviluppo, si tenga conto dei principi e delle misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;
- b) programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere così da consentire alle imprese esecutrici di pianificare la realizzazione delle opere assicurando le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti;
- c) fornire a tutte le imprese esecutrici e ai loro responsabili in sito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto dell'intervento indotte dalle proprie esigenze;
- d) promuovere il coordinamento e la cooperazione tra tutte le imprese esecutrici coinvolte così da ottenere l'eliminazione dei rischi indotti dalle reciproche interferenze e dalle relative attività.

Responsabilità del responsabile dei lavori (ResLav)

Sono tutte quelle previste dalla legislazione vigente a carico del committente che il ResLav è chiamato a rappresentare.

In particolare sono:

- a) la notifica dei lavori;

- b) le nomine dei coordinatori;
- c) la vigilanza sull'effettiva attuazione dei loro obblighi attraverso la presa visione dei loro elaborati e dei verbali di riunione in cui si attestano la loro effettiva presenza in cantiere.

Responsabilità del progettista esecutivo (PEM)

Sono quelle di cooperare con il ResLav o con il committente e ottenere in particolare che nel corso della progettazione si tenga conto dei principi e delle misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

- a) raccogliere tutte le informazioni sull'agibilità del sito o dei diversi siti in cui saranno eseguite le lavorazioni, attingendo dalle fasi di progettazione pregresse o da indagini appositamente effettuate nei siti di interesse delle fonti di pericolo relative: agli addetti al procedimento, ai progettisti, ai lavoratori, ai fruitori, ai manutentori che si preveda di trovare presenti nel sito;
- b) intervenire attivamente nella progettazione onde eliminare all'origine i pericoli dovuti alle fasi di lavorazione delle opere in progetto;
- c) redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo informazioni.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

- a) intervenire attivamente per assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza;
- b) adeguare le misure e gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere armonizzando i piani di sicurezza redatti dal CSP e dalle imprese esecutrici;
- c) eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti dall'attività simultanea o successiva degli operatori del cantiere.

Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

- a) predisporre l'offerta riesaminando il progetto esecutivo, i piani di sicurezza predisposti dal CSP riscontrandoli criticamente sulla base delle proprie conoscenze tecnologiche e delle proprie esperienze operative allo scopo di predisporre la pianificazione della sicurezza delle operazioni di cantiere anche prevedendo misure sostitutive o alternative rispetto a quelle previste dal CSP (vedere piano operativo);
- b) tenere conto dei relativi oneri delle misure di sicurezza operative o sostitutive e redigere un apposito documento di riesame del contratto allo scopo di sottoporlo in via negoziale al committente;
- c) adeguare il proprio documento di valutazione impresa predisponendo il documento di valutazione cantiere.

Responsabilità del direttore tecnico di cantiere (DTC)

Sono tutte quelle previste dalla legislazione vigente a carico del datore di lavoro di cui il DTC diventa mandatario attraverso opportune procedure gestionali, e in particolare sono quelle di:

- a) redigere e fare proprio il documento di valutazione cantiere e il piano operativo;
- b) renderli costantemente coerenti con le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e nelle relative edizioni revisionate dal CSE di concerto con il CSP;
- c) esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nelle procedure dei settori topologici o tecnologici affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o dei sub-appaltatori;
- d) attuare le misure di informazione e formazione previste con i lavoratori e con i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS).

Responsabilità del sovrintendente di cantiere (preposto)

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare, nel settore a lui affidato (reparto operativo), sono quelle di:

- a) fare attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza e impartire le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e cantiere;
- b) cooperare con il CSE per evidenziare eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista;
- c) adeguare l'informazione dei lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

Responsabilità dei lavoratori autonomi

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

- a) se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuare le misure comportandosi come lavoratori dipendenti;
- b) se inseriti in un'operazione autonoma in co-presenza di altri reparti operativi o lavoratori autonomi, attuare tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualità di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore.

Responsabili tecnici dei processi speciali

Ove il direttore tecnico di cantiere abbia individuato settori o processi speciali affidati a imprese co-appaltatrici o a fornitori e sub-appaltatori, il DTC richiede che:

- a) le imprese affidatarie siano considerate reparti operativi del cantiere e come tali sottoposte in modo autonomo alla vigilanza di un responsabile tecnico di cantiere;
- b) tali reparti siano condotti secondo i piani di sicurezza e con le procedure operative del cantiere;
- c) i responsabili dei reparti operativi si sottopongano alla vigilanza del DTC e cooperino con i preposti e con il CSE.

Responsabilità del direttore dei lavori generale (DLG)

Oltre a quelle specifiche per conto del committente e previste dalla legislazione vigente, il DLG per l'attuazione delle misure di sicurezza è chiamato a cooperare con il CSE (eventualmente sentito il CSP) al fine di ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di competenza del CSE.

Responsabilità congiunte della gestione della sicurezza e della direzione lavori

In linea di principio, se le condizioni del procedimento lo consentono, sarebbe opportuno che il CSE fosse considerato parte della Direzione Lavori come direttore operativo dotato di autonomia funzionale ma sottoposto alla gerarchia del DLG.

COMPITI DEI DATORI DI LAVORO SUBAPPALTATORI

I soggetti che sovrintendono le attività nelle singole fasi lavorative hanno il compito di attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dal proprio piano particolare di sicurezza approvato dall'Appaltatore, nonché di osservare le norme di prevenzione e protezione in materia di sicurezza così come prescritto dalle disposizioni di legge vigenti.

SORVEGLIANZA, VERIFICHE E CONTROLLI

Durante lo svolgimento dei lavori è disposta ed effettuata dal direttore tecnico di cantiere la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni, delle vie di transito e dei trasporti, delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisorie, delle reti di servizi tecnici, di macchinari, impianti, attrezzature, dei diversi luoghi e posti di lavoro, dei servizi igienico-assistenziali e di quanto possa influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti i lavori e di terzi.

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, la ripresa degli stessi è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisorie, delle reti dei servizi e di quanto suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.